



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

*Ufficio per i rapporti istituzionali esterni, per le gestioni amministrative speciali
e per gli affari fiscali e doganali in ambito nazionale ed internazionale*



Direttiva

LA DISCIPLINA IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

2023

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente "Direttiva sulla Disciplina IVA nei rapporti con l'Estero" quale guida esplicativa degli adempimenti previsti dall'attuale normativa di settore da parte degli EDRC dell'Amministrazione della Difesa che effettuano acquisizione di beni e servizi da Paesi intra UE ed extra UE.

In particolare, detta Direttiva che sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate in materia dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari, include gli aspetti innovativi relativi alla fatturazione elettronica.

Roma, 19 OTT. 2023

IL DIRETTORE CENTRALE
Tenente Generale Stefano REGA



ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Il Gruppo ha investito in attività di ricerca e sviluppo per un importo complessivo di € 1.234,5 milioni, pari a € 1.234,5 milioni per il Gruppo e a € 1.234,5 milioni per il Gruppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono state svolte in tutti i settori del Gruppo, con particolare riferimento ai settori di attività di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono state svolte in tutti i settori del Gruppo, con particolare riferimento ai settori di attività di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono state svolte in tutti i settori del Gruppo, con particolare riferimento ai settori di attività di ricerca e sviluppo.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

INFORMATORE TEMPRANO
INFORMATORE TEMPRANO
INFORMATORE TEMPRANO

Sommario

<u>PARTE PRIMA</u>	1
1. <u>GENERALITA'</u>	1
2. <u>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</u>	2
<u>PARTE SECONDA</u>	3
1. <u>SOGGETTO E FUNZIONI</u>	3
2. <u>CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCAMBIO</u>	3
2.1. Operazioni interne ed operazioni internazionali	3
2.2. Operazioni in cui il cedente è stabilito in un Paese dell'U.E. o in Paese esterno all'U.E.	4
3. <u>ITER PROCEDURALE DEGLI ADEMPIMENTI</u>	5
4. <u>CASI PARTICOLARI</u>	7
5. <u>CONCLUSIONI</u>	8
<u>Allegato "A"</u>	9
<u>Allegato "B"</u>	11
<u>Allegato "C"</u>	13
<u>Allegato "D"</u>	15
<u>Allegato "E"</u>	17
<u>Allegato "F"</u>	19

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

PARTE PRIMA

1. GENERALITA'

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), principale tributo sui consumi dell'Unione Europea, colpisce l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista a ogni passaggio economico (valore aggiunto).

Si tratta di un'imposta introdotta dalla legislazione europea all'inizio degli anni 70, il cui riferimento normativo fondamentale in Italia è costituito dal D.P.R. 633/1972. Essa rappresenta l'unico caso di imposta davvero armonizzata a livello comunitario, salvo per le aliquote che possono essere stabilite autonomamente da ciascuno Stato.

Il regime eurounitario dell'IVA è stato recepito in Italia con il Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993 n. 427. L'introduzione di tale provvedimento ha di fatto accompagnato la realizzazione del Mercato unico europeo e la conseguente soppressione delle frontiere fra gli Stati membri a decorrere dal 01/01/1993. Da questo momento la nuova disciplina di scambi all'interno dell'Unione Europea non prevede più alcuna imposizione all'atto del transito dei beni mobili attraverso i confini nazionali ed i concetti di importazione e di esportazione trovano applicazione unicamente per le operazioni effettuate verso Paesi terzi o verso territori non inclusi nel territorio IVA dell'UE (Città del Vaticano, San Marino, Isole Canarie, Ceuta, ecc.).

Ai fini della presente direttiva assumono rilevanza sia le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi che il cessionario/committente nazionale acquisisce da fornitori residenti in Paese UE sia quelle che vedono come controparte un Operatore Economico (O.E.) extra-UE.

In entrambi i casi l'applicazione dell'IVA avviene attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*), che si realizza mediante:

- la procedura di integrazione per le fatture ricevute da fornitore UE;
- l'autofatturazione se il fornitore è soggetto extra-UE.

Infine, a partire dal 1° luglio 2022, l'integrazione e l'autofatturazione appena citate sono seguite da un ulteriore adempimento, rappresentato dall'emissione del documento fiscale in formato elettronico da parte del soggetto passivo dell'IVA attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate. La fatturazione elettronica, divenuta obbligatoria in Italia dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia, in ossequio a quanto prescritto dalla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e dal successivo D.L. 146/2021, è stata estesa anche alle operazioni transfrontaliere in esame (effettuate e ricevute da e nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato).

Tale adempimento è assolto per conto di tutte le Articolazioni dell'Amministrazione Difesa dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari (BILANDIFE) che, per le tematiche in esame, rappresenta l'unico interlocutore del Dicastero nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia oggetto della presente trattazione è disciplinata dalla normativa nazionale ed internazionale sottoelencata:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito il L. 29 ottobre 1993, n. 427 “Armonizzazione, delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie”;
- D.P.R. 26 luglio 1998 n. 322 “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art.3, comma 136 della L. 23 dicembre 1996 n. 662”;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- D.M. 23 gennaio 2015 “Versamento dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni e da altri soggetti – c.d. *Split Payment*”;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni effettuate attraverso distributori automatici in attuazione dell’art.9, comma 1, lettere d) e g), della L. 11 marzo 2014, n. 23, così come modificato dall’art. 1 co. 909 e ss. Della L. 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018);
- Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle Direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

PARTE SECONDA

1. SOGGETTO E FUNZIONI

BILANDIFE è titolare dal 01/01/1994 della posizione unica IVA (**04551171004**) per la Difesa¹, attivata per tutti gli acquisti intra ed extra Unione Europea (UE) effettuati dall'A.D.. Pertanto, mensilmente, provvede all'invio telematico della dichiarazione IVA² all'Agenzia delle Entrate; tale attività viene resa per conto degli EDRC della Difesa che stipulano contratti per l'acquisto di beni e servizi necessari per far fronte ad esigenze proprie del Dicastero.

BILANDIFE opera, quindi, da "centro di raccolta" della documentazione fiscale e di perfezionamento delle procedure di fatturazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, mentre le stazioni appaltanti (in qualità di cessionari/committenti) interagiscono direttamente con le ditte/società fornitrici estere (cedenti/prestatori) relativamente agli aspetti legati alla contrattualizzazione ed alla liquidazione dei corrispettivi dovuti.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCAMBIO

2.1 Operazioni interne ed operazioni internazionali

Da un punto di vista generale le operazioni di scambio, rientranti nell'alveo della disciplina IVA, possono essere categorizzate, in base al criterio territoriale, in due distinte fattispecie:

- a. operazioni interne: scambi che avvengono nel territorio italiano anche se effettuati tra soggetti esteri. Tali operazioni rientrano nella disciplina ordinaria dell'IVA e, pertanto, rispetto ad esse BILANDIFE non ha alcuna specifica competenza. Ne consegue, quindi, che tale tipologia di operazione è irrilevante ai fini della presente Direttiva;
- b. operazioni internazionali: scambi di beni e servizi tra operatori stabiliti in Stati diversi. Tali operazioni vanno ulteriormente classificate in operazioni:
 - *intracomunitarie*, quando la controparte è un operatore stabilito in uno Stato membro dell'U.E.;
 - *extracomunitarie*, quando la controparte è un operatore stabilito in un paese non facente parte dell'U.E.

Ciò premesso, occorre precisare che ai fini della presente Direttiva assumono rilievo unicamente le operazioni che vedono il coinvolgimento dell'Amministrazione Difesa quale operatore partecipante ad uno scambio (compravendita) internazionale di beni e servizi, in qualità di

¹ D.M. in data 16-01-2013: "L'Ufficio per i rapporti istituzionali esterni, per le gestioni amministrative speciali e per gli affari fiscali e doganali in ambito nazionale e internazionale, ..., svolge i seguenti compiti: titolarità della posizione I.V.A. attivata per tutti gli acquisti intracomunitari effettuati dall'Amministrazione della difesa; rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'applicazione, in ambito Ministero della difesa, delle norme fiscali e doganali alle acquisizioni intracomunitarie; liquidazione mensile degli importi I.V.A. dovuti, disponendo i relativi versamenti, nonché presentazione ai competenti organi dell'amministrazione finanziaria, nei termini stabiliti della documentazione di rito, anche per via telematica;..."

² Attraverso il modello "INTRA 12".

cessionario/committente³, e che, pertanto, assume la veste di soggetto passivo del tributo in parola.

2.2 Operazioni in cui il cedente è stabilito in un Paese dell'U.E. o in Paese esterno all'U.E..

Le operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi con l'estero sono rette dal meccanismo dell'inversione contabile, il cosiddetto "*reverse-charge*", disciplinato dall'art. 17 del D.P.R. 633/1972, rubricato "debitore d'imposta" (c.d. "decreto IVA")⁴. La normativa vigente prevede due differenti modalità di applicazione dell'inversione contabile, a seconda del luogo di stabilimento del cedente o prestatore.

Operazioni in cui il cedente sia stabilito in un paese dell'U.E.

Si tratta di operazioni in cui cedente non applica l'IVA che, quindi, viene assolta dal cessionario nel proprio Stato tramite l'integrazione della fattura. Per tali operazioni è contemplata la tassazione nel paese di destinazione e, pertanto, il meccanismo prevede quanto segue:

- il cedente/prestatore stabilito in altro Stato U.E. emette la fattura senza applicazione dell'IVA specificando, in essa, che trattasi di operazione soggetta a *reverse charge* ex art. 17, comma 6 del sopra menzionato decreto, con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura;
- il cessionario/committente, nel caso in esame il Ministero della Difesa, è il soggetto passivo IVA ed è, quindi, il debitore dell'imposta. Questi, al fine di assolvere al pagamento del tributo, deve integrare⁵ la fattura ricevuta mediante la determinazione dell'imposta da versare previa annotazione nei prescritti registri.

Operazioni in cui il cedente sia stabilito in un paese esterno all'U.E.

Per tali operazioni il Ministero della Difesa, in qualità di acquirente e, quindi, di soggetto passivo del tributo, provvede ad emettere autofattura. Tale documento costituisce un nuovo esemplare di fattura che il cessionario/committente italiano è tenuto ad emettere nei confronti di se stesso riportante i seguenti elementi essenziali: la dicitura "autofatturazione", i dati del fornitore residente in Stato extra-UE, natura/qualità/quantità dei beni, la base imponibile, l'aliquota e l'imposta se l'operazione è imponibile. L'autofattura va emessa anche se le prestazioni ricevute sono esenti o non imponibili.

³ Le operazioni intracomunitarie in cui la Difesa cede beni e servizi sono, alla luce della normativa vigente, esenti dagli adempimenti IVA di cui alla presente Direttiva.

⁴ Commi 5, 6, 7, 8 e 9. Dall'analisi di questa norma si rileva come la stessa abbia introdotto il meccanismo dell'inversione contabile secondo il quale gli obblighi relativi al versamento dell'IVA devono essere adempiuti dal soggetto che ha ricevuto la prestazione e non da colui che l'ha eseguita, in deroga alla procedura ordinaria dell'applicazione dell'imposta medesima.

⁵ Per integrazione della fattura si intende l'indicazione dell'aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e della relativa somma dovuta a titolo di imposta.

3. ITER PROCEDURALE DEGLI ADEMPIMENTI

Gli adempimenti ai fini IVA, relativamente alle procedure di acquisizione di beni e servizi effettuati all'interno dell'Unione Europea e fornitura di soli servizi realizzati con operatori extra-UE⁶, dovranno avvenire secondo le fasi di seguito descritte.

<u>Fase 1</u>	Il cedente/prestatore estero (anche se abilitato dal MEF all'emissione di fattura elettronica) emette fattura cartacea recante la Partiva IVA unica della Difesa (04551171004) e la trasmette al committente/cessionario nazionale (Stazione appaltante).
<u>Fase 2</u>	La Stazione appaltante nazionale, entro 20 giorni dalla ricezione da parte del cedente/prestatore estero ed <u>avendo accertato la disponibilità di cassa</u> , trasmette all'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari - Ufficio Ra.I.E.A.F le fatture cartacee unitamente ai relativi schemi riepilogativi (<i>fac-simile</i> in allegato "A").
<u>Fase 3</u> <u>(solo in caso di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE)</u>	La Stazione appaltante nazionale, entro la medesima tempistica di cui alla fase 2, predispone ed invia all'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari - Ufficio Ra.I.E.A.F., oltre alla fattura ricevuta dal cedente/prestatore estero, apposita autofattura, (<i>fac-simile</i> in allegato "B"). Si precisa che quest'ultimo documento, oltre al contenuto obbligatorio per le fatture in genere, deve necessariamente recare l'annotazione "autofatturazione".
<u>Fase 4</u>	L'Ufficio Ra.I.E.A.F. procede al/alla: <ul style="list-style-type: none">- controllo di regolarità degli elementi costitutivi e consolidativi della base imponibile ed alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972⁷;- registrazione delle fatture e delle autofatture (nel caso si tratti di servizi da fornitori extra-UE), attribuendo loro una numerazione progressiva (attraverso l'utilizzo di un <i>software</i> interno alla Difesa denominato FORMAGEST), in ossequio a quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

⁶ Per quanto concerne le acquisizioni di beni da O.E. residenti in Paese extra-UE occorrerà seguire le indicazioni del successivo para 4.b.

⁷ Nello specifico gli elementi informativi sui quali verte il controllo in argomento sono:

- a) numero e data della fattura;
- b) codice di identificazione IVA del fornitore;
- c) ragione sociale della Ditta/Società fornitrice, completa di indirizzo;
- d) elementi identificativi dell'Ente della Difesa destinatario dei beni e servizi, compreso l'indirizzo;
- e) numero della posizione IVA del Ministero della Difesa che dovrà necessariamente essere riportata in fattura;
- f) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- g) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile.

	<p>Con la medesima operazione si procede all'integrazione delle fatture e delle autofatture quantificando l'imposta dovuta.</p> <p>Ove al termine della verifica dovesse emergere che la fattura ovvero l'autofattura sia incompleta o inesatta, questa viene restituita all'Ente committente della Difesa.</p>
<u>Fase 5</u>	<p>Effettuata l'integrazione, l'Ufficio Ra.I.E.A.F. provvede alla generazione della fattura elettronica – replica informatica della fattura/autofattura cartacea – sul portale telematico dell'Agenzia delle Entrate denominato ENTRATEL, indicando che il documento è stato predisposto per conto del committente/cessionario al fine di regolarizzare la posizione di quest'ultimo in materia di obbligo di emissione del documento dematerializzato.</p>
<u>Fase 6</u>	<p>L'Ufficio Ra.I.E.A.F. restituisce la fattura/autofattura ricevuta e contestualmente autorizza il cessionario/committente al versamento dell'imposta dovuta trasmettendo apposito prospetto riepilogativo in cui è indicato l'importo da versare all'Erario. <u>La ricezione di tale comunicazione da parte dell'EDRC rappresenta il momento in cui la fattura può considerarsi ricevuta ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D.L. n. 331/1993 dal cessionario/committente, ossia la fase iniziale di esigibilità dell'imposta ai fini del computo del termine per il versamento all'Erario (fase 7) e di adempimento degli obblighi comunicativi (fase 9).</u></p>
<u>Fase 7</u>	<p>Il cessionario/committente entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>il 15 del mese successivo</u> alla ricezione della comunicazione di BILANDIFE provvede alla registrazione della fattura verificata sul registro IVA degli acquisti appositamente impiantato (<i>format in allegato "C"</i>); - <u>30 giorni</u> dalla ricezione dell'autorizzazione procede al versamento dell'IVA; - <u>40 giorni</u> dalla ricezione dell'autorizzazione trasmette la quietanza di versamento all'Ufficio Ra.I.E.A.F..
<u>Fase 8</u>	<p>L'Ufficio Ra.I.E.A.F., accertata la congruenza degli importi ed il rispetto delle scadenze previste dalla vigente normativa, procede alla gestione delle fatture sui sistemi SICOGE e INIT.</p>
<u>Fase 9</u>	<p>L'Ufficio Ra.I.E.A.F. trasmette, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate (attraverso il servizio ENTRATEL) la dichiarazione (modello INTRA 12) relativa alle acquisizioni intra ed extra-UE effettuate dagli EDRC dell'Amministrazione Difesa nel mese di riferimento (al riguardo si precisa che l'obbligo comunicativo va adempiuto entro il secondo mese successivo a quello della ricezione della fattura secondo quanto indicato nella fase 6).</p>
<u>Fase 10</u>	<p>L'Ufficio Ra.I.E.A.F. trasmette telematicamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (attraverso il servizio INTRAWEB) le</p>

	informazioni di carattere statistico obbligatorie afferenti agli scambi di beni e servizi avvenuti con i soli O.E. UE, trasmesse con i citati schemi riepilogativi (cit. allegato "A").
--	---

Si sensibilizzano gli EDRC alla scrupolosa osservanza delle tempistiche dettate e delle disposizioni impartite al fine di non incorrere nelle previste sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato adempimento degli obblighi fiscali suindicati da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il D.Lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 9-*bis* prescrive che è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile.

La medesima sanzione si applica nei confronti del cessionario o committente anche nel caso in cui *"non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare"*, questi non provveda, entro il termine di 30 giorni ad emettere fattura o procedere alla sua regolarizzazione e assolvere all'imposta mediante inversione contabile.

4. CASI PARTICOLARI

Nell'ambito delle operazioni di acquisto dall'estero, possono verificarsi situazioni idonee a determinare degli scostamenti rispetto agli adempimenti riconducibili alla procedura delineata.

- a. Nelle ipotesi riportate nell'articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intraunionale di beni e servizi si verificano talune problematiche, queste devono essere trattate secondo le indicazioni di seguito evidenziate:

<u>Criticità</u>	<u>Soluzione</u>
EDRC cessionario/committente che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.	L'EDRC deve emettere un'autofattura per la regolarizzazione (allegato "D") entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
EDRC cessionario/committente che ha regolarmente ricevuto fattura recante un corrispettivo inferiore a quello reale.	L'EDRC deve emettere autofattura integrativa (cit. allegato "D"), di importo pari alla differenza tra l'importo corretto e quello erroneamente comunicato, entro il giorno 15 del mese successivo alla restituzione della fattura da parte di BILANDIFE.

- b. Con riferimento all'acquisto di beni provenienti da Paesi extra-UE, tale tipologia di acquisizione dà origine ad una vera e propria operazione di importazione con conseguente obbligo, da parte del cedente e del cessionario, di espletare tutte le formalità doganali previste. Ci si trova, quindi, di fronte ad un'importazione di cui alle disposizioni di cui al Titolo V del D.P.R. 633/1972 e, pertanto, ai fini degli adempimenti prescritti in materia di IVA, il documento di riferimento non è più rappresentato dalla fattura ma dalla bolla doganale. In tale contesto il versamento dell'imposta è contestuale all'introduzione del bene nel Paese di destinazione. Per quanto precede, l'Ente beneficiario dell'acquisizione dovrà inviare a BILANDIFE:
- entro il termine di 10 giorni prima dell'effettuazione dell'operazione di importazione la necessaria documentazione (per es. la dichiarazione sommaria di entrata – ENS, il documento amministrativo unico – DAU, ecc.) al fine di ricevere la prevista autorizzazione al pagamento dell'imposta;
 - entro 15 giorni dall'avvenuta operazione copia della bolla doganale e della quietanza di versamento dell'IVA⁸ al fine di consentire la segnalazione all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della dichiarazione periodica.

5. CONCLUSIONI

Con l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica è stato realizzato il primo significativo passo verso la completa digitalizzazione del sistema in ambito nazionale, che consente alle Agenzie Fiscali un costante monitoraggio sulle transazioni mirante alla massimizzazione delle entrate, alla riduzione dei costi amministrativi per gli O.E., all'ottimizzazione dei costi di riscossione ma, soprattutto, alla limitazione del rischio di frode per l'Erario.

Dalla disamina della presente direttiva è possibile evincere, con precipuo riferimento alle attività dell'Amministrazione Difesa, l'unicità del sistema che vede una separazione di funzioni tra gli EDRC, che pongono in essere tutte le attività finalizzate all'acquisizione del bene e/o del servizio necessario per i propri scopi istituzionali e BILANDIFE, che è titolare della Partita IVA unica del Ministero e competente per lo svolgimento dei controlli sulle operazioni e per gli adempimenti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Tale peculiarità nell'organizzazione della Difesa ha l'indubbio vantaggio di ridurre la possibilità di errori o omissioni lungo la filiera procedurale.

Si precisa che quanto finora statuito rispecchia il quadro normativo vigente e, pertanto, sarà oggetto di necessaria revisione/aggiornamento all'esito di future discipline che vadano a modificare la materia di cui si tratta.

⁸ Non vi è obbligo di produrre autofattura né di trasmissione della stessa attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

INTESTAZIONE EDRC

Pagamento IVA INTRA UE/EXTRA UE effettuato nel	MESE	ANNO
Fattura emessa da	<i>(inserire denominazione della ditta/società fornitrice)</i>	

PARTITA IVA (VAT NUMBER) FORNITORE	
CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA	
OGGETTO DELLA FORNITURA	
IMPORTO IMPONIBILE	
ALIQUOTA IVA	
IMPORTO IVA	

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

AUTOFATTURAZIONE
(ART. 21, COMMA 6-ter, D.P.R. 633/72)

Cedente/prestatore (fornitore) MINISTERO DELLA DIFESA Viale dell'Università, 4 00185 ROMA P. IVA: IT04551171004	Cessionario/committente (cliente) MINISTERO DELLA DIFESA Viale dell'Università, 4 00185 ROMA P. IVA: IT04551171004
---	--

Autofattura n.			Data
Autofattura sostitutiva della fattura della Ditta/Società	<i>(inserire denominazione fornitore)</i>		Sede
			<i>(inserire indirizzo completo fornitore)</i>

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% IVA	Prezzo totale

Imponibile (in €)	IVA (in €)	Totale Fattura (in €)

Annotazioni
(Esempio: autofatturazione/operazione imponibile/non imponibile/esente ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 633/72)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

Denominazione Ente

Registro IVA acquisti – E.F. _____

Mese: _____

N. prog	Ente	Rag. Soc. fornitore	N. e data fattura fornitore	Importo Ab Euro	Importo As Euro	Non imponibile		Note	IVA 4%	IVA 5%	IVA 10%	IVA 22%	Totale IVA Ab	Totale IVA As	Totale IVA
						Importo Ab Euro	Importo As Euro								
TOTALE Importo Euro									TOTALE Importo IVA						
TOTALE Importo Euro (Ab + As)									TOTALE Importo IVA (Ab + As)						
TOTALE Importo Euro (Ab + As) + Non Imponibili															

Legenda

Ab: acquisto di beni

As: acquisto di servizi

Note: il registro dovrà essere numerato e parafato dal responsabile dell'U.O..

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

AUTOFATTURAZIONE (ART. 46 COMMA 5 D.L. 331/1993)

Cedente/prestatore (fornitore) MINISTERO DELLA DIFESA Viale dell'Università, 4 00185 ROMA P. IVA: IT04551171004	Cessionario/committente (cliente) MINISTERO DELLA DIFESA Viale dell'Università, 4 00185 ROMA P. IVA: IT04551171004
---	--

Autofattura n.		Data	
Autofattura sostitutiva della fattura della Ditta/Società	<i>(inserire denominazione fornitore)</i>	Sede	<i>(inserire indirizzo completo fornitore)</i>

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% IVA	Prezzo totale

Imponibile (in €)	IVA (in €)	Totale Fattura (in €)

Annotazioni
(Esempio: autofattura per regolarizzazione di acquisto comunitario art. 46 comma 5 D.L. 331/1993)

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

TERMINI E DEFINIZIONI UTILI

Agenzie Fiscali	Si intendono per tali l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Esse svolgono funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero dell’Economie e Finanze (MEF).
Codice Univoco IPA	Codice che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento, viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell’IPA al referente dell’Ente. Facilita lo scambio di informazioni e documentazioni all’interno della Pubblica Amministrazione e tra questa, i Cittadini e le imprese.
ENTRATEL	Servizio telematico gestito dall’Agenzia delle Entrate e messo a disposizione dei contribuenti italiani, per l’invio di documenti fiscali, la consultazione di documenti, ecc.. Per poter utilizzare tali servizi è necessario essere in possesso di credenziali apposite.
Integrazione della fattura	Indicazione dell’aliquota IVA di riferimento per il tipo di operazione fatturata e quantificazione dell’imposta da versare
Posizione Unica IVA	Identifica in maniera univoca il soggetto ai fini dell’imposizione fiscale.
Sistema di Interscambio (SDI)	<p>Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico, gestito dall’Agenzia delle Entrate, in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricevere le fatture sotto forma di <i>file</i> con le caratteristiche della FatturaPA; - effettuare controlli sui <i>file</i> ricevuti; - inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

LISTA DEGLI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

BILANDIFE	Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
EDRC	Enti Distaccamenti Reparti Comandi
IPA	Indice delle Pubbliche Amministrazioni
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
L.	Legge
P.A.	Pubblica Amministrazione
SICOGE	Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità Economica e Finanziaria
UE	Unione Europea
U.O.	Unità Organizzativa

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA